

== LYCEUM ==
CIRCOLO FEMMINILE ITALIANO

STATUTO



FIRENZE
TIPOGRAFIA ENRICO ARIANI, S. A.
VIA SAN GALLO, 33
1938-XVI

I. - Costituzione e scopo del Circolo.

ART. 1. - È costituito in Firenze un Circolo Femminile Italiano intitolato « Lyceum » con l'intento di incoraggiare la Donna agli studi e alle opere letterarie, artistiche, scientifiche e umanitarie, coltivando e favorendo l'attività femminile in ciascuno di questi campi intellettuali.

ART. 2. - Per raggiungere lo scopo prefissosi il Circolo adotterà i mezzi più vari e opportuni, collegando altresì la propria azione con quella dei Circoli omonimi già fondati in Inghilterra, in Francia e in Germania o che si fonderanno altrove.

ART. 3. - Il Circolo comprende le seguenti Sezioni:

- 1^a Letteratura;
- 2^a Pittura, scultura e arte industriale;
- 3^a Rapporti internazionali;
- 4^a Musica;
- 5^a Scienza;
- 6^a Insegnamento ed educazione;
- 7^a Attività sociale;
- 8^a Agricoltura.

II. - Delle Socie.

ART. 4. - Le ammissioni delle Socie si fanno esclusivamente dal Consiglio Direttivo mediante invito. Non sono ammissibili Socie di età inferiore ai diciotto anni.

ART. 5. - Il numero delle Socie è indefinito; è però in facoltà del Consiglio, quando le circostanze e le condizioni del Circolo lo consentano e lo consiglino, di definire e delimitare tal numero. Le Socie si distinguono ai soli effetti della tassa, in:

- a) Socie Professioniste;
- b) Socie Ordinarie;
- c) Socie non residenti.

Le Socie « Professioniste » pagano una quota annua di L. 135 e L. 50 di tassa d'ammissione. Le Socie « Ordinarie » pagano una quota annua di L. 175 e una tassa d'ammissione di L. 50. Le Socie « non residenti » pagano

la tassa di ammissione e per quota annua i due terzi della quota stabilita per le Socie ordinarie che risiedono nel territorio. Le Socie appartenenti alla stessa famiglia e coabitanti, pagano intera la tassa d'ammissione e due terzi della quota annua.

L'anno sociale ed economico decorre dal 28 Ottobre al 27 Ottobre successivo.

Il pagamento delle quote annuali potrà essere fatto in tre rate pagabili rispettivamente il 28 Ottobre, il 1° Marzo e il 1° Luglio.

ART. 6. - Sono ammesse a frequentare il Lyceum come Socie « Temporanee », per soli tre mesi, Signore non residenti in Firenze, mediante il pagamento di una tassa di L. 90. Le Socie « Temporanee » devono essere presentate da due Socie ed accettate dal Consiglio Direttivo.

Le Signore straniere di passaggio da Firenze saranno ammesse a frequentare il Circolo se presentate dalla Vice-Presidente della Sezione Rapporti Internazionali della loro medesima nazionalità e col pagamento di una tassa di L. 60.

ART. 7. - Coloro che divengono Socie del Circolo assumono i relativi obblighi per due anni dal giorno della ammissione. Da tali obblighi non possono esimersi neppure dopo trascorsi i primi due anni se non ne facciano dichiarazione scritta sei mesi prima della scadenza del biennio.

In mancanza di tale dichiarazione, l'impegno si rinnova di per sè di due anni in due anni.

ART. 8. - Le Socie che lasciano la residenza della Provincia di Firenze sono sciolte dall'obbligo di cui è detto nel precedente articolo colla fine del quadrimestre in corso.

ART. 9. - Le Socie hanno la proprietà collettiva del patrimonio del Circolo e ne costituiscono l'Ente giuridico. Esse hanno uguali diritti qualunque sia la Categoria a cui appartengono. Tali diritti non sono cedibili nè trasmissibili.

ART. 10. - Le Socie che per qualunque ragione cessano di appartenere al Circolo perdono ogni diritto verso il Circolo stesso e verso il patrimonio sociale.

ART. 11. - Il Consiglio Direttivo può radiare qualunque Socia senza obbligo di motivare la radiazione, contro la quale non è ammesso reclamo all'Assemblea. Prima però di procedere alla radiazione, il Consiglio dovrà invitare la Socia da radiarsi a dare le dimissioni. Qualora le dimis-

sioni non vengano date entro quindici giorni dall'invito, la Socia dovrà ritenersi come non più appartenente al Circolo, e il suo nome verrà cancellato dall'albo delle Socie. La Socia radiata perderà ogni diritto inerente alla qualità di Socia, ma le sarà dovuto il rimborso della tassa pagata nell'ultimo quadrimestre.

ART. 12. - Ciascuna Socia può essere iscritta in una o più di una delle Sezioni di cui all'art. 3. Però il diritto di voto relativo alle cariche delle Sezioni, le spetterà in una sola delle Sezioni a cui è iscritta.

ART. 13. - Potranno essere ammesse a frequentare la Società per quindici giorni, Signore non residenti a Firenze, purchè siano presentate da due Socie. Il Consiglio Direttivo dovrà rilasciare loro un biglietto di frequentazione colla firma della Presidente e di due Consiglieri oltre quella delle Socie presentatrici.

III. - Del Consiglio Direttivo.

ART. 14. - Il Circolo è diretto e amministrato da un Consiglio di ventuna Socia di Nazionalità italiana.

ART. 15. - Il Consiglio ha la rappresentanza legale e amministrativa del Circolo, ne ha altresì la responsabilità morale, ne cura gli interessi economici e il progressivo sviluppo. Non ha però facoltà di obbligarlo oltre i limiti delle sue rendite reali senza l'autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 16. - Il Consiglio Direttivo durerà in carica due anni e sarà formato dalle Presidenti di ciascuna Sezione, mentre le Consiglieri rimanenti per raggiungere il numero di 21, verranno elette dall'assemblea delle Socie con deliberazione valida a maggioranza assoluta delle votanti.

ART. 17. - Al termine di ogni biennio sociale scadranno dalla carica metà, o, quando il numero non sia pari, metà più una delle Consiglieri elette dall'assemblea, che dovrà rieleggerne altrettante.

Le Consiglieri scadute potranno sempre essere rielette.

ART. 18. - L'Assemblea nomina una Presidente e due Vice-Presidenti. Il Consiglio Direttivo elegge fra le Consiglieri: una Segretaria, una Tesoriera e un'Economa.

ART. 19. - Una Presidente di Sezione dimissionaria può restare nel Consiglio qualora vi sia un posto vacante ed essa fosse già Consigliera quando fu eletta Presidente di Sezione.

IV. - Degli Uffici.

ART. 20. - La Presidente impersona la rappresentanza legale e morale del Circolo. Convoca e presiede le Adunanze del Consiglio e le Assemblee delle Socie. Autentica colla sua firma i mandati di esazione e di spesa e qualunque atto che importi responsabilità e obbligazione. In caso di suo impedimento, la sostituirà una Vice-Presidente.

ART. 21. - La Segretaria esercita tutte le funzioni di Cancelleria e di Archivio. Tiene la corrispondenza, redige e firma i verbali delle assemblee generali e delle Adunanze consiliari che dovranno essere pure sottoscritti dalla Presidente.

ART. 22. - La Tesoriera tiene in evidenza la gestione finanziaria del Circolo, ne custodisce la Cassa e cura ogni rendita del Circolo. Esige le tasse delle Socie e le altre rendite del Circolo, servendosi, a tal uopo, di Esattori di sua fiducia e sotto la sua piena responsabilità. Eseguisce i pagamenti sopra i mandati rilasciati dalla Segretaria e autenticati dalla Presidente. Deve tenere un libro su cui annota tutti i pagamenti e le esazioni. Deve presentare ogni mese il libro e lo stato di Cassa al Consiglio: la Presidente appone al libro la sua firma al termine di ogni mese.

ART. 23. - La Economa cura la maggiore economia nelle spese del Circolo. Rileva i bisogni di spese e riscontra la potenzialità della Cassa, fa tutti gli acquisti deliberati dal Consiglio e dall'Assemblea. Invigila alla buona conservazione dei mobili, dei locali e di quanto appartiene al Circolo. Denunzia al Consiglio gli inconvenienti e le irregolarità nella esecuzione delle spese e di tutto ciò che riguarda la vita economica del Circolo.

ART. 24. - Tra le Socie estranee al Consiglio saranno nominate dall'Assemblea nell'Adunanza annuale di Bilancio tre Revisore del Bilancio, alle quali è affidato il con-

trollo della amministrazione. Esse faranno a tal uopo una rigorosa relazione al Consiglio che la comunicherà all'assemblea.

V. - Delle Sezioni.

ART. 25. - Ciascuna Socia sarà interpellata dalla Presidente se vuole essere iscritta alle Sezioni e a quali di esse.

ART. 26. - Ogni Sezione appena costituita nominerà fra le sue componenti almeno una Presidente e una Segretaria che scadono quando scade la Presidente. Per costituire una Sezione sarà necessario che vi sieno iscritte almeno cinque Socie.

ART. 27. - Le Presidenti e le Segretarie delle Sezioni si riuniranno in Consiglio (che sarà detto Consiglio delle Sezioni) almeno ogni mese, per preparare e deliberare le proposte da farsi al Consiglio del Circolo, riguardo all'azione da esplicarsi dal Circolo stesso per il raggiungimento delle sue finalità.

ART. 28. - Ciascuna Sezione si riunirà tutte le volte che la propria Presidente lo riterrà opportuno, per studiare ed escogitare i mezzi più adatti a favorire lo svolgimento del programma del Circolo nel campo delle rispettive materie letterarie, scientifiche, artistiche e umanitarie.

VI. - Delle Adunanze

ART. 29. - La Presidente adunerà il Consiglio Direttivo possibilmente non meno di una volta al mese per gli affari di ordinario interesse, ed in qualunque speciale contingenza in cui lo reputi necessario.

ART. 30. - Il numero legale per la validità delle adunanze di Consiglio è costituito dalla metà più una delle Consigliere in carica.

ART. 31. - L'Assemblea delle Socie avrà luogo di regola almeno due volte all'anno, per deliberare intorno ai bilanci preventivo e consuntivo, ed avrà altresì luogo ogni qualvolta lo richiedono cinquanta o più Socie.

ART. 32. - La Presidenza aduna le Socie con lettera sottoscritta anche da una Segretaria e consegnata alla dimora di ogni Socia, almeno cinque giorni prima di quello dell'Assemblea incluso quello della consegna. In caso di

giustificata urgenza il detto termine può essere ridotto fino a 24 ore.

ART. 33. - La lettera d'avviso deve contenere l'ordine del giorno su cui si svolgerà la discussione nell'Assemblea indetta.

ART. 34. - Il numero legale per la validità delle Assemblee è costituito dalla metà più una delle Socie. Dopo che sarà trascorsa una mezz'ora dall'ora indetta, l'Adunanza si riterrà valida qualunque sia il numero delle intervenute.

ART. 35. - Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti quello della Presidente conterà per due.

ART. 36. - Le deliberazioni validamente prese dall'Assemblea vincolano indistintamente le Socie, comprese quelle non intervenute.

VII. - Dello scioglimento del Circolo.

ART. 37. - Lo scioglimento del Circolo e la erogazione del suo patrimonio non possono essere deliberati che a maggioranza assoluta delle Socie iscritte.

ART. 38. - La stessa condizione sarà osservata quando si tratti di modificare il presente Statuto. Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza assoluta delle Socie iscritte, sarà indetta una seconda adunanza in cui le modificazioni allo Statuto saranno validamente deliberate a sola maggioranza delle Socie intervenute.

ART. 39. - Deliberato lo scioglimento del Circolo, l'assemblea delle Socie nominerà una Commissione liquidatrice composta di cinque Socie presenti ed accettanti, col mandato di liquidare ed erogare le attività sociali in conformità delle prese deliberazioni.

VIII. - Disposizioni generali.

ART. 40. - Sulle norme fondamentali di questo Statuto sarà redatto un regolamento che ne specifichi e fissi l'esecuzione, sia nei riguardi della vita interna del Circolo, sia in quelli dei suoi rapporti coi Sodalizi femminili che gli sono affini.

413-1938 — 1 agosto 1938-XVI